

**OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IN DATA 14 FEBBRAIO 2024**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo Leonardo Sinisgalli di Potenza

ART. 1 – COMPITI

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- c) il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE e FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n.2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;

- n.2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto tra i membri componenti dell'organo collegiale, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante

Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, che subentra ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato; inoltre nomina un docente membro supplente in caso di assenza, di decadenza o di incompatibilità. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica (oppure col maggior numero di voti risultante all'elezione del consiglio d'istituto?).

3. L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri: nello specifico, è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

4. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio; analogamente, i docenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere iniziativa collegata a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

6. L'Organo di Garanzia dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. Il suo rinnovo avviene alla scadenza nonché ogni volta che i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti; la verifica dei requisiti dei membri dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

7. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

8. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari, che prevede la sospensione dalle lezioni, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico, in cui si esplicitano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto; non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione; non saranno presi in considerazione i ricorsi presentati fuori termine. Ricevuto il ricorso, il Presidente reperisce la documentazione che costituirà la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia, che dovrà riunirsi entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Alla seduta partecipa anche lo studente a cui è stata comminata la sanzione, e uno dei suoi

genitori o chi esercita la patria potestà: l'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. Per consentire una piena e completa determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato, l'organo di garanzia può accedere in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che vengono messi a disposizione da parte del Capo di Istituto, ferma restando la tutela della riservatezza della persona ai sensi della legge.

Fino a due giorni precedenti la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa; delle decisioni e dei lavori dell'organo di garanzia fa fede apposito verbale. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano del genitore o via PEC.

9. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno due giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo, anche a mezzo fonogramma.

11. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

13. I membri dell'Organo di Garanzia non possono astenersi dalla votazione.

14. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

15. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono varate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Il presente Regolamento dell'Organo di Disciplina, approvato dal Consiglio d'Istituto del 14/02/2024, integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo Leonardo Sinisgalli di Potenza e viene pubblicato sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Gallo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 Dlvo n. 39/1993